

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL
CONTRATTO DI FORNITURA DI N. 1 APPARECCHIATURA RADIOLOGICA
DIGITALE DIRETTA FISSA PENSILE PER LA SHOCK ROOM DEL DEA DELL'ASST
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA - BASE D'ASTA: € 170.000,00
OLTRE IVA.**

INDICE

1. PREMESSA.....	2
2. OGGETTO DEL CONTRATTO.....	2
3. NORME DI RIFERIMENTO.....	2
4. PREZZO A BASE D'ASTA.....	2
5. CLAUSOLA DI ADESIONE.....	2
6. VALORE DELL'APPALTO.....	3
7. SPECIFICHE TECNICHE	3
8. ASSISTENZA E MANUTENZIONE – RINVIO	3
9. COLLAUDO E CONSEGNA – RINVIO	3
10. CONDIZIONI CONTRATTUALI	3
11. RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA	3
12. RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA PER EVENTUALI ATTIVITÀ SVOLTE DA SUB FORNITORI.....	4
13. DATI PERSONALI.....	4
14. FATTURAZIONE E PAGAMENTI	4
15. PENALITÀ	5
16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	5
17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	6
18. FORO COMPETENTE	6
19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	6

1. PREMESSA

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 612 del 26/05/2021, questa Amministrazione ha indetto una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'aggiudicazione del contratto di fornitura di n. 1 apparecchiatura radiologica digitale diretta fissa pensile per la shock room del DEA dell'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda con garanzia di 24 mesi "Full Risk".

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è: ASST Grande Ospedale Niguarda, Piazza Ospedale Maggiore 3, 20162 Milano.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del presente capitolato è la fornitura di n. 1 apparecchiatura radiologica digitale diretta fissa pensile per la shock room del dea dell'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda con garanzia di 24 mesi "Full Risk".

3. NORME DI RIFERIMENTO

Il contratto sarà costituito dalle norme del presente CSA e dei suoi allegati, dal Disciplinare di gara, dal contenuto dell'offerta e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia. In caso di contrasto tra il contenuto dell'offerta e le norme stabilite dal presente CSA e dai suoi allegati, saranno queste ultime a prevalere.

L'impresa aggiudicataria (di seguito Impresa) è tenuta all'osservanza del Codice Etico dell'Azienda e del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali.

4. PREZZO A BASE D'ASTA

Il prezzo complessivo a base d'asta è pari ad € 170.000,00 oltre IVA.

5. CLAUSOLA DI ADESIONE

Durante il periodo di 24 mesi dalla stipulazione del contratto le Aziende Ospedaliere aderenti al CAESP Milano, tra le quali viene espressamente citata l'ASST Grande Ospedale Niguarda, potranno procedere all'acquisto dei dispositivi aggiudicati al prezzo offerto in gara, indipendentemente dalla partecipazione o meno alla presente procedura sino ad un massimo del 200% del valore complessivo netto aggiudicato:

- ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
- ASST Nord Milano
- ASST Gaetano Pini-CTO
- ASST Santi Paolo e Carlo
- ASST Ovest Milanese
- ASST Rhodense
- ASST Melegnano e Martesana
- ASST Ospedale Fatebenefratelli Sacco;
- ASST Lodi;
- AREU 118;
- Fondazione IRCSS Istituto Nazionale Tumori;
- Fondazione IRCSS Istituto Neurologico Carlo Besta;
- Fondazione IRCSS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico;

6. VALORE DELL'APPALTO

L'importo complessivo della procedura è pari ad € **510.000,00 oltre IVA**, come segue:

Descrizione	Importo (IVA escl.)
Base d'asta	€ 170.000,00
Clausola adesione ex post 200%	€ 340.000,00
Valore appalto	€ 510.000,00

7. SPECIFICHE TECNICHE

Si rinvia al contenuto dell'Allegato Tecnico.

8. ASSISTENZA E MANUTENZIONE – RINVIO

Si rinvia al contenuto dell'Allegato Tecnico.

9. COLLAUDO E CONSEGNA – RINVIO

Si rinvia al contenuto degli Allegato Tecnico.

10. CONDIZIONI CONTRATTUALI

L'impresa è tenuta a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente CSA e nei suoi allegati. Sono a carico dell'impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto e a ogni attività che si rendesse necessaria o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nei documenti di gara e contenute in offerta. In ogni caso, l'impresa si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno a esclusivo carico dell'impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; l'impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi ulteriori.

11. RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA

Con la firma del contratto l'Impresa solleva l'Ente dalle responsabilità relative agli eventuali danni a persone e a cose derivanti dall'esecuzione del servizio, generati da opere in corso di esecuzione, da opere provvisoriale, da incuria, da mancato o incompleto rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche, da mancata, difettosa o incompleta manutenzione delle attrezzature e dei mezzi d'opera.

Il risarcimento degli eventuali danni materiali che dovessero derivare da negligenza dell'Impresa e le spese dirette e indirette derivanti dai danni, saranno a totale carico dell'Impresa. A tal fine, l'Impresa dovrà produrre idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi da responsabilità civile per i danni a persone, animali o cose arrecati durante l'esecuzione del contratto o comunque per fatti riconducibili al materiale fornito, per un

massimale di € 2.000.000,00 per responsabilità civile. Si precisa che tale polizza dovrà avere durata pari al periodo di efficacia dei contratti.

12. RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA PER EVENTUALI ATTIVITA' SVOLTE DA SUB FORNITORI

Qualora l'impresa, nell'esecuzione del presente contratto, intenda avvalersi dell'opera di terzi, dovrà darne specifica comunicazione nell'offerta. L'Azienda rimarrà comunque estranea ai rapporti tra l'Impresa e i suoi subappaltatori, né l'impresa potrà porre eccezioni di sorta per fatti o colpe imputabili a questi ultimi. In ogni caso i terzi subfornitori opereranno sotto il controllo e l'esclusiva responsabilità del fornitore primario che si obbliga a far rispettare ogni obbligo del presente contratto, nonché ogni istruzione, indicazione e richiesta avanzata dall'Azienda nell'esecuzione del contratto. Per l'operato dei subfornitori resta obbligato il solo fornitore primario, sia nei confronti dei subfornitori che nei confronti di terzi, il quale si obbliga a sollevare da ogni onere o pretesa il committente.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del contratto oggetto della presente gara il Fornitore verrà nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile verrà autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegnerà ad effettuare, per conto dell'Amministrazione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE e delle istruzioni fornite da parte del Titolare. Il Responsabile si impegnerà a presentare, su richiesta dell'Amministrazione, garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.

14. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

In ottemperanza al Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, a far data dal 31 Marzo 2015 questa Azienda non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM. Inoltre, trascorsi 3 mesi dalla data suddetta, questa Azienda non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.

Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda dovranno fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio: UFYQP8 (visitare anche www.indicepa.gov.it), Nome dell'Ufficio Uff_eFatturaPA.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), ove presente.

Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali. In particolare:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente

5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di accertamento della prestazione da parte del Direttore dell'esecuzione, che avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura (data di protocollazione aziendale). In caso di ritardato pagamento, verranno corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso BCE vigente al momento dell'esigibilità del credito. L'Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando l'Impresa non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall'Azienda per inadempienze contrattuali. L'Azienda non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l'Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti.

L'Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l'impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010.

Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell'Impresa.

Per la cessione del credito si rinvia all'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii..

15. PENALITÀ

Fermo restando quanto previsto nell'Allegato Tecnico, al successivo articolo Risoluzione del Contratto e salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Azienda si riserva, a sua discrezione e senza formalità, di applicare una penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna e collaudo rispetto ai termini indicati nel presente capitolato/allegati, in offerta o concordati espressamente con il Servizio preposto all'emissione ordini.

In particolare saranno applicate le seguenti penali:

- € 1.000 per ogni mancata manutenzione preventiva e verifiche di sicurezza su apparecchiature/attrezzature non effettuata;
- € 500 per ogni intervento on site in caso di guasto urgente/bloccante effettuato con un tempo superiore alle 8 ore lavorative.

Potrà inoltre essere applicata una penale fino ad € 1.000,00 per ogni violazione e/o inadempimento gravi degli obblighi contrattuali.

Qualora l'Impresa, entro 8 giorni dal ricevimento della contestazione, non fornisca controdeduzioni scritte ovvero qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute accettabili, l'Azienda provvederà all'erogazione della penale, con conseguente trattenuta del suo importo, oltre a quello dell'eventuale danno, dal primo pagamento da effettuare. In ogni caso, l'Azienda potrà rivalersi in qualsiasi momento sulla cauzione prestata.

L'Azienda, dopo l'applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra o al verificarsi di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell'Esecuzione dell'Appalto, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile il servizio e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

L'importo complessivo delle penali non potrà superare il limite stabilito dalla vigente normativa in materia.

In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente.

16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In conformità al disposto di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), il contratto potrà essere risolto in seguito ad una semplice dichiarazione dell'Azienda, nei seguenti casi:

- ✓ subappalto non autorizzato;
- ✓ consegna incompleta o difforme da quanto offerto o previsto dal presente documento;
- ✓ ritardo grave nell'esecuzione degli interventi di manutenzione;
- ✓ mancato adeguamento della fornitura alla normativa vigente entro i termini stabiliti dalle autorità competenti;
- ✓ inosservanza del codice etico aziendale o del Patto d'integrità regionale.

La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento del deposito cauzionale, nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda.

L'impresa si dovrà attenere alla vigente normativa riguardo all'interruzione di pubblico servizio e dovrà rispettare completamente le esigenze operative degli enti e prestare piena collaborazione per assicurare il subentro meno problematico possibile di altra impresa nell'esecuzione del contratto.

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del contratto oggetto della presente gara il Fornitore verrà nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile verrà autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegnerà ad effettuare, per conto dell'Amministrazione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE e delle istruzioni fornite da parte del Titolare. Il Responsabile si impegnerà a presentare, su richiesta dell'Amministrazione, garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.

18. FORO COMPETENTE

In caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria, sarà competente esclusivo e inderogabile il Foro di Milano.

19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Si informa che per la presente gara, il responsabile del procedimento è l'avv. Alberto Russo - Direttore Amministrativo e l'impiegato istruttore è il Sig. Orazio Confalonieri.

Il Direttore Amministrativo
Avv. Aberto Russo